

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 95/CDN** **(2008/2009)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Andrea Morsillo, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(272) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO LOTITO (Presidente e Legale Rappresentante della Soc. SS Lazio SpA) E DELLA SOCIETA' SS LAZIO SpA (nota n. 6656/453pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).**

### **1. il Deferimento**

Con atto del 23 aprile 2009 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione:

- il Sig. Lotito Claudio, Presidente e Legale Rappresentante della società S.S. Lazio S.p.A.;
- la Società S.S. Lazio S.p.A.

per rispondere:

il Sig. Claudio Lotito della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento agli aventi diritto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, delle somme indicate nel lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti nella riunione del 14 ottobre 2008;

la società S.S. Lazio S.p.A., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante.

La Procura riteneva di svolgere l'azione disciplinare, poiché la società sportiva non aveva dato esecuzione al lodo arbitrale 54/08, emesso il 14 ottobre 2008 per dirimere la vertenza con il giocatore Sig. Stendardo Guglielmo.

In particolare, dalle indagini esperite dalla Procura, risultava che la S.S. Lazio non aveva versato la somma dovuta (Euro 179.020,00 lordi, oltre interessi e le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo 54/08, avvenuta in data 16 ottobre 2008, ma che si era limitata a versare la sola sorte in data 24 marzo 2009, omettendo peraltro di versare gli interessi e le spese del Collegio Arbitrale.

Si difendevano i soggetti deferiti, depositando memoria del 14 maggio 2009, eccependo che nella specie sarebbe infondata l'accusa di pagamento parziale, essendo, a suo dire, stati pagati anche gli interessi e le spese legali, oltre alle ritenute fiscali operate ex lege ad alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale.

Sostenevano inoltre i deferiti che il dies a quo dal quale calcolare il termine per il pagamento non sarebbe quello dell'avviso ricevuto il 16 ottobre 2008, bensì quello successivo della notifica del provvedimento con contestuale invito ad adempiere, perché tale richiesta della parte interessata dimostrerebbe la volontà di mettere in esecuzione il lodo stesso, mentre l'avviso effettuato dalla segreteria del Collegio costituirebbe una semplice informativa di deposito del lodo. Afferma, inoltre, che nella specie la controparte avrebbe dovuto esperire la procedura di cui all'art. 10 c. 13 del Regolamento del Collegio

Arbitrale, chiedendo al Collegio di fissare un termine perentorio non superiore a 15 gg per il pagamento e che, mancando nella specie tale procedura, non si potrebbe irrogare sanzione alcuna ai deferiti.

All'udienza del 28 maggio 2009 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale ed il difensore dei deferiti.

Il primo ha chiesto irrogarsi la sanzione dell'ammenda di Euro 7.500,00 sia per il Lotito che per la società ed invece la difesa dei deferiti ha chiesto il proscioglimento.

## **2. I motivi della decisione**

Dalla documentazione in atti risulta acclarato (e comunque non è contestato) che la società ha ricevuto l'avviso di deposito del lodo in data 16 ottobre 2008 e risulta, altresì, che il versamento è avvenuto in data 24 marzo 2009.

Ciò detto, si osservi che il ritardato pagamento non è giustificato, atteso che il deferito ben poteva (e doveva) ottemperare entro trenta giorni dall'invio dell'avviso di deposito, termine questo da ritenersi perentorio, attesa la ratio stessa della norma, che tende oggettivamente a comprimere i tempi dei pagamenti proprio per ridurre le possibilità di diatribe tra i tesserati e considerato soprattutto che l'art. 8 c. 15 C.G.S. è collegato ad un'espressa sanzione. Peraltro si osservi che nella specie il difensore del calciatore Stendardo aveva già manifestato con comunicazione del 10 dicembre 2008 inviata sia alla Lega Nazionale Professionisti, che alla Lazio SS, la chiara volontà di ottenere l'adempimento del lodo, facendo peraltro presente di aver precedentemente notiziato, con lettera del 21 novembre 2008, la Lega Nazionale Professionisti dell'adempimento di che trattasi.

Se ne ricava che, dal ritardo di pagamento, scaturisce inevitabilmente una responsabilità disciplinare del dirigente della società, che non ha rispettato quanto normativamente previsto, ponendo così in essere comportamenti disciplinarmente rilevanti.

All'accertata responsabilità del dirigente della società, consegue necessariamente la responsabilità diretta della società stessa, per il comportamento non regolamentare posto in essere dal proprio dirigente.

## **3. Il dispositivo**

Pertanto la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara i deferiti responsabili del comportamento agli stessi ascritti e per l'effetto infligge:

le ammende di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) al Sig. Lotito Claudio ed Euro 5.000,00 (cinquemila/00) alla Società SS Lazio S.p.a.

^^^^^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Alessandro Vannucci, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 28 maggio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(271) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MARCHINI (attualmente tesserato in qualità di calciatore con la Soc. Bologna FC 1909 SpA) (nota n. 6659/452pf08-09/SP/blp del 23.4.2009).**

Letti gli atti e visto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in data 23 aprile 2009 nei confronti del calciatore Davide Marchini per rispondere della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S. in relazione all'art. 11, comma primo e secondo, del Regolamento delle Procedure Arbitrali, all. B del Regolamento Agenti, in quanto nella

qualità di calciatore tesserato ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 30 ottobre 2008, adempimento intervenuto solo successivamente in data 16 gennaio 2009.

Letta la memoria depositata in atti dal calciatore deferito con la quale si rappresentano le ragioni per le quali l'adempimento è intervenuto tardivamente.

Preso atto che il Marchini non è comparso alla riunione tenuta in data odierna.

Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Dr. Chinè il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del soggetto deferito chiedendo l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di Euro 2000,00.

Considerato che i fatti oggetto del deferimento risultano confermati dagli atti del giudizio.

Valutato che la normativa prevede tassativamente che il pagamento debba intervenire spontaneamente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della competente Commissione (art.11, comma 1, all. B Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente di calciatori).

Considerato che l'art.8, comma 15, C.G.S. prevede per i tesserati le sanzioni di cui all'art.19, comma 1, lett. a) b) c) d) f) g) h) e che la sanzione richiesta dal rappresentante della Procura Federale appare equa in relazione al fatto contestato

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga al calciatore Davide Marchini la sanzione dell'ammenda di Euro 2.000,00 (duemila/00).

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 28 maggio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete